DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI FINANZA DERIVATA E DI CONTABILITA' PUBBLICA

Art. 8

Assenze dal lavoro degli eletti nelle giunte comunali e provinciali

L'articolo 4, terzo comma, della legge 27 dicembre 1985, n. 816, si interpreta nel senso che agli eletti nelle giunte comunali e provinciali e' attribuito il diritto di assentarsi dal posto di lavoro per tutto il tempo delle adunanze delle giunte predette, con riferimento all'ora di convocazione e alla fine dei lavori, tenuto conto del tempo necessario per raggiungere il luogo dell'adunanza e per rientrare al posto di lavoro o nonche' del tempo necessario per il preliminare studio dell'ordine del giorno oltre che per un massimo di ventiquattro ore lavorative al mese, elevate a quarantotto ore per i sindaci e per i presidenti delle amministrazioni provinciali, da utilizzare per l'esercizio delle altre funzioni che agli stessi competono.

Versione in vigore dal 21 marzo 1993, non più in vigore dal 13 ottobre 2000 · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilita' pubblica
Estremi	Decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 gennaio 1993

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-finanza-derivata-e-di-contabilita/art-8-assenze-dal-lavoro-degli-eletti-nelle-giunte-comunali-e-provinciali/versione/2

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it